

produceva, detratto il consumo locale, doveva venir condotto a Venezia. All'uscita dal porto d'origine, pagava alla dogana un trentesimo del suo valore; giunto a Venezia, pagava lire 40 per barila quale dazio consumo²³⁾; ed una serie di leggi (specialmente quella del 26 nov. 1772), oltremodo vessatorie sia per i possidenti che per i mercadanti, vi faceva corollario; — si giunse persino ad introdurre una bocca speciale per le denunce secrete sull'olio e sulle olive²⁴⁾. „Laonde, scriveva il Savio **Battaglia** nella sua *Relazione*²⁵⁾ intorno alle condizioni dell'Istria nella seconda metà del secolo XVIII, il possessor delle olive, il torcolista, e ciascuno di quelli per le cui mani passa o può passare in proprietà questo genere, ha sopra il capo pendente una inquisizione che può rovinarlo per tutta la vita“. Nè in migliori condizioni trovavasi il pesce salato. „Appena uscito dal mare ha il peso, così continua il detto Savio nella sopraccitata relazione, di un'imposizione col titolo di decima o di doana, e varie altre verso reggimenti, cancellieri ecc. ecc. la maggior parte arbitrarie... Il pesce non può insalarsi se non nello stesso sito in cui vien tratto dal mare; nè insalazioni per le quali abbisognasse altro sale che quello dell'Istria, se ne possono fare. Finalmente il pesce, superati tutti gli ostacoli è ridotto in barili. Una legge statutaria lo costringe a venire tutto²⁶⁾ a Venezia; e per assicurarsi della esecuzione

esenti dal dazio nel caso che fosse proibita l'esportazione da Venezia e dalla Terraferma.

²³⁾ Come risulta dalle Relazioni della Carica di Capodistria, l'olio prodotto nell'Istria veneta calcolavasi nel 1633 in media annualmente fra le 16-18.000 orne, nel 1781 a barile 20.000. Scriveva il Podestà-Capitano **Basadonna** nel 1650 che il dazio dell'olio dovrebbe rendere circa 30.000 ducati all'anno, mentre invece, a cagione del contrabbando, non se ne ritraeva più di 5 o 6000.

²⁴⁾ Questa „bocca“ di pietra levigata e con una gran testa umana con orecchie asinine, greggiamente scolpita, portava la seguente iscrizione:

Dinoncie Secrete
Contra Li Contra Facenti
Che disfarano le olive
Nelle case contra le Parte
publiche.

²⁵⁾ Nell'Istria a. 2, n. 44, pag. 180.

²⁶⁾ Era persino inibito ai pescatori „di conservare o con l'uso dell'aceto o della zelladia il pesce“ — laonde questi, specialmente nella